REGOLAMENTO (CEE) N. 1665/77 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1158/77 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1862/76 (6), fissa gli importi delle restituzioni alla produzione ; che, tenuto conto della situazione che verrà a determinarsi dall'inizio della campagna di commercializzazione 1977/1978, in particolare in conseguenza dell'aumento, per tale campagna, dei prezzi comuni dei cereali e del riso si rende necessario aumentare le restituzioni alla produzione ; che l'aumento dei prezzi dei cereali giustifica un adeguamento del prezzo minimo da pagare al produttore di patate destinate alla fabbricazione di fecola in modo da consentire e garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato fra il prezzo dell'amido e della fecola ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2742/75 definisce il glucosio ad alto tenore in fruttosio, denominato isoglucosio ; che il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio (7), ridefinisce questo prodotto ; che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2742/75 per adattarlo a questa nuova denominazione e a questa nuova definizione,

(1) GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 13.
(5) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 57.
(6) GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 3.
(7) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2742/75 è modificato come segue :

1. all'articolo 1, paragrafo 1, l'importo di 14 unità di conto è sostituito da 17 unità di conto ;
2. all'articolo 1, paragrafo 2, l'importo di 20 unità di conto è sostituito da 23 unità di conto ;
3. all'articolo 1, paragrafo 3, l'importo di 17,20 unità di conto è sostituito da 20,20 unità di conto ;
4. all'articolo 2, l'importo di 14 unità di conto è sostituito da 17 unità di conto ;
5. all'articolo 3, paragrafo 1, l'importo di 172 unità di conto è sostituito da 175 unità di conto ;
6. all'articolo 4, secondo comma, l'importo di 14 unità di conto è sostituito da 17 unità di conto ;
7. il testo dell'articolo 5 bis è sostituito dal testo seguente :

«*Articolo 5 bis*

1. In deroga agli articoli 1, 2 e 4, non viene concessa nessuna restituzione alla produzione per i prodotti destinati alla fabbricazione di isoglucosio.

2. Si intende per isoglucosio lo sciroppo ottenuto da sciroppi di glucosio, contenente in peso, allo stato secco :

— almeno il 10 % di fruttosio e,

— globalmente, almeno l'1 % di oligosaccaridi e di polisaccaridi.

3. Per l'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri ricuperano, presso i fabbricanti di isoglucosio, gli importi di cui agli articoli 1 e 2 e quello ottenuto in applicazione dell'articolo 4, a seconda del prodotto utilizzato in questa fabbricazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore :

— il 1° agosto 1977 per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2727/75,

— il 1° settembre 1977 per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1418/76.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. EYSKENS